

INDICE

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 -Principi e Oggetto
- Art. 2 - Destinatari dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande

TITOLO SECONDO L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

- Art. 5 - Criteri per la valutazione della situazione economica equivalente
- Art. 6 - Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE
- Art. 7 - Variazione dell'ISEE nel periodo di validità della dichiarazione e conseguente decorrenza dell'aggiornamento
- Art. 8 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
- Art. 9 - Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza
- Art.10 - Considerazione del reddito del solo utente per soggetti frequentanti il C.D.D.con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO TERZO DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

- Art. 11 - Determinazione minimo vitale
- Art. 12 - Aggiornamento MV

TITOLO QUARTO PRESTAZIONI SOCIALI

- Art. 13 - Prestazioni sociali agevolate
- Art. 14 - Prestazioni che non prevedono limiti di reddito e/o compartecipazione economica
- Art. 15 - Isee e soglie di accesso

TITOLO QUINTO

DETERMINAZIONE LIVELLO MINIMO E MASSIMO DELL'ISEE E CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 16 - Determinazione dei livelli minimo e massimo di ISEE e individuazione dell'area protetta

Art. 17 - Criteri generali per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

Art. 18 - Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

Art. 19 - Formula matematica per l'applicazione della metodologia della progressione lineare

Art. 120 - Presupposti per la definizione della formula matematica e criteri di applicazione

ALLEGATO "A"

1. Contribuzione dell'utente con ISEE non rientrante nella "area protetta" di cui all'art.16(% minima e massima di contribuzione per ogni servizio)
2. Tabelle con l'applicazione della progressione lineare per il calcolo della percentuale da applicare al costo/tariffa dei servizi

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Principi e oggetto

1. L'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, cui mira la programmazione delle politiche sociali del Comune di Esine si ispira a principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità di trattamento, cioè a quei principi costituzionali che garantiscono a tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, il diritto a servizi e prestazioni di carattere individuale, a fronte di una partecipazione alla spesa commisurata alla capacità economico-reddituale del singolo.

2. Il presente regolamento provvede, ai sensi della normativa in vigore, alla descrizione e definizione delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Esine, disciplinandone l'accesso e la compartecipazione alla spesa da parte dei fruitori.

Art. 2 Destinatari dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate

Possono essere destinatari dei servizi socio-assistenziali e delle prestazioni sociali agevolate del Comune i cittadini in esso residenti.

Nei confronti dei cittadini non residenti vengono erogate le prestazioni indifferibili se non vi è possibilità di invio ai competenti servizi di riferimento.

I destinatari accedono ai servizi ed agli interventi attraverso il Servizio Sociale Comunale.

Art. 3 Ambito di applicazione

In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla valutazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), i fruitori di interventi e/o prestazioni agevolate concorrono alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, accertata mediante la certificazione ISEE.

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande

La domanda di accesso al Servizio o alla prestazione sociale agevolata è presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Unitamente alla suddetta domanda, dove previsto dal presente regolamento (v. "All. A"), il richiedente presenta altresì la certificazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica della condizione economica del nucleo familiare di appartenenza.

TITOLO SECONDO L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 5 Criteri per la valutazione dell'indicatore della situazione economica (ISE ed ISEE)

1. Lo strumento per la definizione della partecipazione degli utenti al costo/tariffa dei servizi e prestazioni socio-assistenziali e/o socio sanitarie è l'indicatore della situazione economica equivalente, introdotto e normato dal D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni nonché dai suoi decreti attuativi.

2. Per determinare l'ISEE si considerano tre fattori del nucleo familiare:

- a. il reddito
- b. il patrimonio mobiliare e immobiliare
- c. la composizione

$$\text{ISEE} = \frac{\text{REDDITO (Isr)} + \text{PATRIMONIO (Isp)} = (\text{ISE})}{\text{NUCLEO FAMILIARE (COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA)}}$$
$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE (Isr + Isp)}}{\text{COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

3. Ai fini del presente regolamento, la valutazione della situazione economica (ivi comprese la definizione e la considerazione di reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare, con le relative franchigie) di chi richiede l'intervento o la prestazione socio-assistenziale e/o socio-sanitaria a costo agevolato è, di norma, determinata con riferimento al nucleo familiare così come definito dal D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, nonché come meglio specificato dal DPCM n. 242 del 4 aprile 2001.

4. La situazione economica relativa all'intero nucleo viene rapportata mediante l'applicazione della scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e, precisamente:

Tabella n. 1 - Scala parametrica di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	+ 0,35
in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	+ 0,20
per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%	+ 0,50
per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività lavoro e di impresa	+ 0,20

5. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente.

Art. 6

Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE

1. Il cittadino che intenda accedere ai servizi e prestazioni di cui all'art. 3, fruendo di un costo agevolato, deve presentare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dai successivi provvedimenti¹, l'Attestazione Isee con la dichiarazione sostitutiva unica

¹ L'art. 4 del D. Lgs. 109/98 è stato integralmente sostituito dall'art. 1, comma 344, lettera b) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

attestante la situazione economica del proprio nucleo familiare utilizzando il modello-tipo, approvato con DPCM 18 maggio 2001.

2. Per il rilascio dell'attestazione ISEE il cittadino può rivolgersi ai CAAF o all'INPS.

3. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, qualora sia già in possesso della certificazione ISEE valida, cioè non scaduta (ad es. ISEE prodotta per ottenere un servizio presso un ente autorizzato diverso dai Comuni facenti parte del Distretto Valle Camonica Sebino) può presentarla in luogo della dichiarazione di cui al comma 1 fatte salve le eccezioni previste nel successivo art. 7.

4. L'attestazione ISEE ha validità annuale dalla data di presentazione ed è valida per ciascun componente il nucleo familiare. Con riferimento alla validità annuale sono, tuttavia, previste le eccezioni di cui al successivo art. 7.

5. In applicazione dell'art. 4.1 del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dalla L. 244/2007 (art. 1, c. 344, lett. b), l'utente, qualora intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole, può presentare una nuova dichiarazione unica, anche prima della scadenza annuale di quella in vigore.

Art. 7

Variazione della situazione economica nel periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica e conseguente decorrenza dell'aggiornamento

(cfr. art. 4, c.1 D. Lgs. 109/98 e art. 6, c. 6 e 7 DPCM 221/99)

1. E' fatto obbligo al richiedente di comunicare ogni rilevante variazione che dovesse verificarsi e determinare un miglioramento delle condizioni socio economiche.

Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una ridefinizione della quota di partecipazione al costo del servizio richiesto, la nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

2. «Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente» (cfr art. 6, comma 6 DPCM 221/1999).

3. In presenza di bandi specifici per il riconoscimento di agevolazioni il Comune, avendo la necessità di raccogliere dati omogenei, possono chiedere una nuova dichiarazione (anche in presenza di attestazione non scaduta) ai fini ISEE, aggiornata al periodo di riferimento previsto dal bando stesso.

Art. 8

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

1. Il Comune può effettuare, con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 e all'art. 4.8 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dalla L. 244/2007, appositi controlli sulla veridicità e completezza delle informazioni dichiarate dal richiedente.

2. Quanto autocertificato nelle dichiarazioni sostitutive uniche in merito alla composizione del nucleo familiare viene controllato direttamente dal Comune, mentre in merito alle situazioni reddituali e patrimoniali, nelle more dell'adozione del DPCM di cui al comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, tramite l'accesso all'anagrafe tributaria.

3. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale, il cittadino, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica anche indiretta, ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all'art. 76 del citato DPR, nonché l'attivazione della procedura per il recupero delle somme anticipate o derivanti da minori entrate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, il Comune provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute, senza tuttavia segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 9

Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza

1. Il cittadino non gode del diritto ad alcuna agevolazione nel caso in cui, chiedendo l'erogazione di un servizio/prestazione, non presenti la certificazione ISEE e ogni altra documentazione richiesta (ad es. attestante il patrimonio o altre entrate non comprese tra quelle dichiarabili ai fini Isee ecc.).

2. Il richiedente decade dal beneficio in presenza di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, qualora non provveda, nei termini prescritti, alla rettifica e/o integrazione richiesta dal Comune.

Art. 10

Considerazione del reddito del solo utente per soggetti con handicap permanente grave frequentanti il C.D.D. , di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 1 relativamente alla eventuale mancata presentazione della dichiarazione ai fini ISEE, in ragione della particolare situazione di difficoltà complessiva, di carattere sanitario, sociale e, talora, anche economico, in cui si trovano i soggetti con grave handicap permanente, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, la disciplina della compartecipazione al costo dei servizi per Disabili è soggetta, ai fini del perseguimento della maggior equità possibile e, nel contempo, della indispensabile sostenibilità economica per il Comune, ai criteri dettagliati di seguito.

2. Come previsto nel D.lgs 130/00, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno rivolte a persone con handicap permanente grave (di cui all'art. 3 e c. 3 della L. 104/92 accertato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge), nonché a soggetti ultra sessantacinquenni, la cui non autosufficienza fisica e psichica risulti da un verbale di accertamento dell'Asl, si fa riferimento, se l'interessato, ritenendolo più favorevole ne fa richiesta, alla valutazione della situazione economica del solo soggetto beneficiario del servizio estrapolandolo dall'ISEE del nucleo familiare.

3. In riferimento a quanto sopra rientrano tra le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogate dal Comune il Centro Diurno Disabili (CDD) come da deliberazione nr.7288 del 19 maggio 2008 della Regione Lombardia (Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta socio-sanitarie ai sensi dell'art.5, comma 2 della L.R.3/2008). Esclusivamente per tale servizio se rivolto a persone con handicap grave riconosciute dalla L.104 art.3 e c.3, se l'interessato ne fa richiesta, si fa riferimento per la valutazione della situazione economica al solo beneficiario del servizio.

4. Per la definizione della formula matematica necessaria per il calcolo della percentuale a carico dell'utente, valgono gli stessi meccanismi illustrati all'art.17.

5. In applicazione dell'art. 9.1 in caso di mancata presentazione dell'ISEE è previsto il pagamento totale del costo del servizio.

TITOLO TERZO
DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE (MV) E
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 11

Determinazione minimo vitale (MV)

1. Il MV è il "reddito" minimo che si considera indispensabile per la sopravvivenza. Il MV per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato previsto per il medesimo anno di riferimento, nonché integrata di una somma pari alla media delle diverse maggiorazioni previste dalla normativa.

2. Il MV viene aggiornato annualmente.

3. Per l'anno 2012, il M.V. è pari ad €. 467,88/mensili, ovvero alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti e autonomi all'1.1.11, aumentata del tasso d'inflazione medio annuo (nel 2011 è pari all'1,5%). Il valore annuo del MV per il 2012 riferito ad una persona, ottenuto moltiplicando il MV mensile per 13, è pari ad €. 6.082,44, arrotondato per difetto ad €. 6.082:

Pensione minima all'1.1.2012	€. 467,439
Tasso di inflazione medio 2011= 1,5%	€. 6,91
Totale MV mensile	€. 467,88
MV annuo per l'anno 2012	€. 6.082,00

4. La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l'applicazione della scala parametrica di equivalenza, di cui alla Tabella n. 1 del precedente art. 5, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

5. Applicando al M.V. la scala parametrica di equivalenza riportata al precedente art. 5, si ottiene il seguente M.V. annuale, riferito ai nuclei familiari composti da più di un membro fino a cinque:

Tabella n. 2 - MV annuo parametrato (ISE)		
COMP. NC. FAMIL.	SCALA PARAMETR.	MV ANNUO
1	100	6.082,00
2	1,57	9.548,74
3	2,04	12.407,28
4	2,46	14.961,72
5	2,85	17.333,70

6. In caso di nuclei familiari più numerosi e/o in presenza delle situazioni particolari contemplate nella tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, si applicano le maggiorazioni ivi previste, peraltro recepite nella tabella n. 1 dell'art. 5 del presente regolamento.

7. Lo strumento attraverso il quale procedere alla verifica della capacità reddituale e patrimoniale effettiva del soggetto, viene individuato nell'indicatore della situazione economica, di cui al titolo III del presente regolamento, opportunamente integrato con le necessarie informazioni aggiuntive riferite ai redditi non considerati ai fini IRPEF.

Art. 12

Aggiornamento MV

1. L'ammontare del MV, determinato con le modalità descritte nel presente titolo, ha validità per il 2012 e, comunque, fino all'approvazione del successivo. A partire dal 2013 e con scadenza

annuale, il suo aggiornamento sarà effettuato, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento, dall'Ufficio di Piano del Distretto Valle Camonica Sebino e sottoposto all'Assemblea dei Sindaci. L'esito di tale aggiornamento sarà comunicato ai singoli Comuni per la conseguente adozione.

TITOLO QUARTO Prestazioni sociali agevolate

Art. 13

1. Prestazioni sociali agevolate

Si definiscono prestazioni sociali agevolate tutte quelle prestazioni o servizi di carattere sociale o socio-assistenziale o socio-sanitario che il Comune eroga e per i quali è definito l'accesso e/o la compartecipazione del cittadino alla spesa sulla base di importi predefiniti o di soglie Ise o Isee. Rientrano fra le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune (direttamente o per il tramite e/o per conto di soggetti terzi) i servizi di seguito elencati:

- 1) contributi economici generici
- 2) servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD - SADH)
- 3) servizio pasti
- 4) servizio telesoccorso
- 5) integrazione retta a seguito ricovero in struttura residenziale (RSA- CSS)
- 6) integrazione retta a seguito ricovero in appartamento protetto
- 7) integrazione retta a seguito ricovero in struttura pronta accoglienza
- 8) contributo per il mantenimento di minori e/o minori con genitori in struttura residenziale
- 9) servizio di assistenza educativa domiciliare minori (ADE) e sostegno domiciliare
- 10) frequenza servizi semiresidenziali: centro socio educativo (C.S.E.)
- 11) frequenza servizi semiresidenziali: centro diurno per persone con disabilità (C.D.D.)
- 12) frequenza servizi semiresidenziali: servizio formazione all'autonomia (S.F.A.)

1) CONTRIBUTI ECONOMICI GENERICI

Il Servizio Sociale, dopo attenta valutazione della situazione economica, e la richiesta dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica, propone l'erogazione di contributi a sostegno di nuclei familiari in temporanea difficoltà.

Questi contributi vengono di norma accompagnati da una più generale presa in carico della situazione. Per questo motivo e per la loro natura occasionale e non risolutiva di situazioni patologiche, si tende a diminuirne progressivamente l'erogazione a favore di interventi più stabili. L'entità dei contributi dipende dalle disponibilità di bilancio comunale.

I contributi sono principalmente orientati alla fornitura di beni e servizi essenziali, quali ad esempio acquisto di generi alimentari, pagamento di utenze domestiche, spese necessarie ad assicurare la disponibilità di una sistemazione abitativa, spese sanitarie, spese per servizi funebri, frequenza o utilizzo di servizi socialmente rilevanti per i componenti il nucleo familiare. Detti contributi possono essere a fondo perduto, o possono avere le caratteristiche di anticipo sulle spese e prevedere la restituzione totale o parziale delle somme anticipate.

Fatto salvo il principio che fa capo all'utente l'onere di raccogliere l'impegno dei famigliari tenuti al mantenimento, nel valutare la necessità di erogazione di contributi economici gli stessi famigliari possono essere coinvolti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

2) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (S.A.D.-S.A.D.H)

Il servizio di Assistenza Domiciliare è attivo sul territorio comunale da molti anni e si rivolge a tutti i cittadini in stato di bisogno, con particolare attenzione alla rete familiare per garantirne l'unità e la possibilità di mantenere al proprio interno gli individui più deboli ed in difficoltà.

Il servizio si rivolge, infatti, a tutti i cittadini in stato di bisogno ed a rischio di emarginazione.

Obiettivo principale di questo servizio è quello di mantenere il più a lungo possibile l'utente nel proprio ambiente di vita evitando o posticipando il ricorso a strutture residenziali, cercando, laddove è possibile, di rispondere in modo rapido ai bisogni socio-economici, abitativi e socio-sanitari espressi.

L'intervento mira a fornire un supporto che, integrato a quello dei familiari, consenta di avere un adeguato livello di assistenza, di conservare una sufficiente autonomia, mantenendo soddisfacenti relazioni affettive e sociali, indispensabili per l'autonomia.

Il servizio è coordinato dall'Assistente Sociale comunale e si attua nel seguente modo:

- 1 - accoglimento della domanda;
- 2 - primo colloquio e visita domiciliare per raccogliere gli elementi valutativi;
- 3 - analisi del bisogno;
- 4 - definizione del progetto iniziale;
- 5 - attivazione del servizio;
- 6 - verifiche periodiche.

L'intervento si articola poi attraverso l'intervento al domicilio di personale qualificato esterno. L'Assistente Domiciliare svolge un'ampia gamma di mansioni tra cui si evidenziano le principali:

- a - cura della persona che comprende tutti quegli interventi atti a garantire il mantenimento dei minimi requisiti di igiene e di cura di sé per mantenere un aspetto decoroso;
- b - interventi di igiene personale in favore di persone allettate o con gravi difficoltà psico-fisiche, con lo scopo di alleggerire il carico assistenziale dei familiari, monitorare il livello di assistenza erogato, prevenire complicanze legate alla prolungata immobilità;
- c - cura della casa ed aiuto domestico che si concretizza in azioni volte a mantenere un ambiente decoroso ed igienicamente accettabile;
- d - sostegno alla persona nel disbrigo di piccole incombenze, nell'approvvigionamento di generi alimentari, nel contatto con il medico di base, nell'accesso alla fornitura di supporti particolari (pannoloni, alimenti particolari ecc..).

La richiesta di attivazione del servizio che prevede solamente le prestazioni di cui al punto c) non può essere accolta.

Per gli utenti del servizio di Assistenza Domiciliare in particolari situazioni di disabilità fisica e di disagio abitativo è prevista la possibilità di programmare bagni assistiti e protetti all'interno della struttura messa a disposizione dall'Ente convenzionato, senza costi aggiuntivi a carico dell'utenza.

Il servizio garantisce inoltre, oltre a tutte le prestazioni sopraelencate, un costante monitoraggio della situazione dell'utente da parte del servizio sociale.

La domanda di richiesta di intervento del servizio SAD viene presentata su apposito modulo all'Assistente Sociale del Comune.

La contribuzione dell'utenza è determinata secondo quanto indicato nell'allegato "A".

3) SERVIZIO PASTI

Il servizio pasti è complementare al servizio di assistenza domiciliare. Esso è teso a garantire il soddisfacimento di un bisogno primario soprattutto a favore di persone anziane e soggetti che si trovano temporaneamente o permanentemente in condizioni di non completa autosufficienza fisica, psichica o economica.

Il servizio prevede:

- consumo del pasto presso la sede dell'Ente convenzionato con il Comune;
- consegna quotidiana del pasto a domicilio per coloro che presentano difficoltà nel raggiungere la struttura.

Il servizio è svolto in favore di quanti ne facciano richiesta su apposito modulo al Servizio Sociale, previa valutazione del caso da parte dell'Assistente Sociale che darà priorità ai soggetti in condizioni di non autosufficienza fisica, psichica ed economica, privi del sostegno familiare.

Il servizio è a totale carico dell'utente, mentre la consegna del pasto è a cura del servizio sociale Comunale dal lunedì al venerdì.

4) SERVIZIO DI TELESOCORSO

Il telesoccorso è un servizio che consente all'utente di avvisare una Centrale Operativa nel momento in cui si trova in una situazione di emergenza sanitaria. La Centrale Operativa

(funzionante 24 ore su 24 e per 365 giorni l'anno) interviene, secondo precisi accordi con l'utente, avvisando un parente o un vicino oppure chiamando l'ambulanza o il medico di guardia. La richiesta di attivazione del servizio viene rivolta all'ufficio Servizi Sociali su apposito modulo. La contribuzione dell'utenza è determinata secondo quanto indicato nell'allegato "A".

5) INTEGRAZIONE RETTE A SEGUITO DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE (R.S.A. - C.S.S.)

1. L'inserimento in strutture residenziali (Residenza Sanitaria Assistenziale o Casa di Riposo e Comunità Socio Sanitaria) rappresenta un servizio a favore di utenti in condizioni psico-fisiche di totale o parziale non autosufficienza e privi del sostegno di famigliari in grado di fornire l'assistenza necessaria, ancorché supportati dai servizi di assistenza domiciliare ed a carattere semi-residenziale.

2. Fermo restando il principio che, per questa tipologia di servizio, l'utente è tenuto a pagare la retta di inserimento nella struttura residenziale sino all'ammontare totale del costo, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede come segue:

a. considerazione del **"reddito" individuale complessivo**, ivi comprese tutte le entrate non IRPEF ex art. 9 a qualsiasi titolo percepite e la 13^a mensilità, assicurando, comunque, all'utente, purché maggiorenne, la disponibilità di una quota per spese personali determinata nella misura di una somma minima mensile pari a 50,00 euro; a partire da questa somma il Comune definisce l'ammontare da riconoscere, tenendo conto delle esigenze e della capacità di autogestione dell'utente, valutate dall'assistente sociale;

b. considerazione del patrimonio mobiliare (l'utente attinge, per il pagamento della retta, ai propri risparmi (depositi bancari, postali, assicurazioni, investimenti ecc.).

c. considerazione del **patrimonio immobiliare**, mediante impegni sullo stesso di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta fino a concorrenza del valore dell'immobile;

d. fatto salvo il principio che fa capo all'utente l'onere di raccogliere l'impegno dei famigliari a contribuire per la quota non coperta dall'utente stesso, le tariffe per ciascun **famigliare tenuto al mantenimento**, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, vengono calcolate sulla quota rimanente. A titolo puramente indicativo nell'allegato "A" tab.1 viene proposto un esempio di possibile compartecipazione fatti salvi differenti accordi stipulati tra l'utente e i propri famigliari o tra i famigliari stessi in base alle proprie possibilità economiche.

e. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti precedenti.

3. In presenza di integrazione della retta di ricovero da parte del Comune, ai sensi dell'art. 2740 del Codice Civile, secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti dovranno essere versati al Comune fino a copertura dei costi sostenuti dallo stesso per suo conto.

4. Il riconoscimento di eventuali integrazioni del Comune al costo della retta è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte dell'utente o di chi ne cura gli interessi, della seguente documentazione da allegare alla domanda:

a. importo della retta giornaliera di ricovero da pagare al servizio residenziale individuato;

b. tutti i redditi percepiti dall'utente, derivanti sia da pensione, sia da ogni altro cespite in godimento;

c. ammontare del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dall'utente alla data della richiesta ed al 31 dicembre dell'anno precedente;

5. La eventuale mancata presentazione dei documenti di cui al comma precedente esclude, a meno che non vi siano validi motivi accertati dal servizio sociale, ogni possibile integrazione della retta di ricovero a carico del Comune.

Annualmente il Comune provvederà alla verifica economica e ad eventuali accertamenti, utilizzando tutti i mezzi a propria disposizione anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, accerta dismissioni del patrimonio (dell'utente) a carattere elusivo, eseguite fino a 12 mesi prima della richiesta di contributo.

Il Comune potrà esercitare i mezzi più opportuni per garantire il proprio credito, anche in sede giudiziale.

6) CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI MINORI E/O MINORI CON GENITORI

In base a quanto previsto dalla normativa vigente compete al Comune di residenza provvedere al pagamento della retta conseguente all'inserimento di minori (soli o con uno dei genitori) in un centro di pronto intervento o in una comunità alloggio.

La valutazione in ordine all'opportunità o necessità dell'intervento viene effettuata dall'equipe tutela minori.

Poiché tali provvedimenti risultano generalmente conseguenti a situazioni di grave disagio, abbandono, violenza, non è possibile prevedere in via generale la partecipazione al costo nei confronti della famiglia di origine.

Sarà cura dell'equipe tutela minori valutare attentamente ogni situazione, tenendo conto in ogni caso della necessità di recuperare almeno il reddito eventualmente goduto dalla persona ospite del Centro di Pronto intervento o della Comunità alloggio.

Nel caso in cui la proposta di inserimento in comunità provenga dagli operatori del consultorio familiare per le situazioni non soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sarà cura dell'equipe che formula il progetto valutare le possibilità di recupero dei costi in collaborazione con l'assistente sociale del Comune.

7) SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (A.D.E) E SOSTEGNO DOMICILIARE

Il servizio di assistenza educativa domiciliare minori interviene, ove si configura il bisogno, attraverso l'opera congiunta dell'assistente sociale e di un educatore professionale, al domicilio dell'utente, in sostegno ai genitori, al fine di favorire una corretta crescita dei minori.

Gli interventi educativi nei confronti del minore sono rivolti a sostenerlo ed aiutarlo nel rapporto con le figure genitoriali e nei confronti dei familiari di riferimento per favorire la comprensione del minore e lo sviluppo di idonee modalità educative. Le prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo, a favore del soggetto fragile, sia in termini di sostegno diretto alla famiglia.

L'inserimento sociale viene favorito anche attraverso contatti con le realtà associative e ricreative. Viene inoltre fornito sostegno educativo finalizzato all'integrazione scolastica.

Il servizio si rivolge ai minori e, limitatamente agli utenti disabili, anche a soggetti di età superiore ai 18 anni (integrato dall'Ufficio di Piano della C.M.) che necessitano, sulla base di una valutazione del Servizio Sociale, di un supporto educativo mirato.

Il servizio di sostegno domiciliare è un servizio destinato prioritariamente ai minori disabili (esteso anche ai disabili adulti per la realizzazione di specifici progetti), che vivono in un ambiente familiare con sufficienti competenze educative. Gli interventi, prestati da personale professionalmente preparato, sono finalizzati a sostenere il minore e l'adulto disabile nel percorso di crescita e di formazione con riferimento alle aree dell'apprendimento scolastico, dell'integrazione sociale, del sostegno alle autonomie e del sollievo alle famiglie in condizioni di particolare criticità.

I servizi si svolgono, nei giorni e secondo il progetto stabilito dall'Assistente Sociale, al domicilio dell'utente e/o presso le strutture educative e socializzanti del territorio.

La compartecipazione dell'utenza al costo del servizio è definita nell'allegato "A".

8) CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA A SERVIZI SEMI RESIDENZIALI: C.S.E.

Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno, pubblico o privato, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario.

Gli interventi socio educativi o socio animativi, sono finalizzati:

- Alla autonomia personale;
- Alla socializzazione;
- Al mantenimento del livello culturale;
- Propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

9) CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA A SERVIZI SEMI RESIDENZIALI: C.D.D.

Il centro diurno per persone con disabilità (CDD) accoglie persone disabili gravi dipendenti da qualsiasi causa, di età superiore ai 18 anni e, di norma, sino ai 65.

Il CDD è una struttura semi residenziale socio sanitaria che garantisce prestazioni socio sanitarie ad elevato grado di integrazione, attività di riabilitazione, attività di socio riabilitazione ed attività educative.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

Come previsto nel D.lgs 130/00, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno rivolte a persone con handicap permanente grave (di cui all'art. e c. 3 della L. 104/92 accertato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge), nonché a soggetti ultra sessantacinquenni, la cui non autosufficienza fisica e psichica risulti da un verbale di accertamento dell'Asl, si fa riferimento, se l'interessato, ritenendolo più favorevole ne fa richiesta, alla valutazione della situazione economica del solo soggetto beneficiario del servizio.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

10) CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA A SERVIZI SEMI RESIDENZIALI: S.F.A

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) e per la promozione dell'integrazione sociale sono strutture a carattere diurno con funzione di riabilitazione occupazionale, formazione all'autonomia personale e/o relazionale, promozione dell'integrazione della persona in situazione di handicap nella comunità di appartenenza.

Il servizio si rivolge a soggetti disabili con differenti livelli di autonomia compromessa.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

11)SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI MEDIO-LEIVI: APPARTAMENTO PROTETTO

L'Appartamento protetto offre ai soggetti disabili una soluzione residenziale alternativa, uno spazio domestico dove poter sperimentare la propria autonomia in un contesto sempre più normalizzante, in riferimento ad un progetto di vita strutturato, in accordo con la famiglia e il Servizio Sociale. Si rivolge a persone con disabilità lievi o medio/lievi.

Per avere diritto all'integrazione comunale l'inserimento deve essere attivato su autorizzazione del Comune.

Gli utenti sono chiamati a partecipare alla spesa attraverso le modalità stabilite nel successivo allegato "A".

12) CENTRI DI PRONTA ACCOGLIENZA

E' un servizio residenziale di pronto intervento per l'accoglienza di adulti o minori accompagnati o famiglie che si trovano in una situazione temporanea di emergenza abitativa.

Offre ospitalità immediata per superare la fase del bisogno improvviso in attesa di soluzioni più adeguate.

Per avere diritto all'integrazione comunale l'inserimento deve essere attivato su autorizzazione del Comune.

Quando gli oneri derivanti dall'ammissione presso tali strutture non sono coperti da specifici progetti finanziati da enti territoriali e fermo restando il principio che, per questa tipologia di servizio, l'utente è tenuto a pagare la retta di inserimento nella struttura residenziale sino all'ammontare totale del costo, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede come segue:

a. considerazione del **"reddito" individuale complessivo**, ivi comprese tutte le entrate non IRPEF ex art. 9 a qualsiasi titolo percepite e la 13^a mensilità, assicurando, comunque, all'utente, purché maggiorenne, la disponibilità di una quota per spese personali determinata nella misura di una somma minima pari a 50,00 euro; a partire da questa somma il Comune definisce l'ammontare da riconoscere, tenendo conto degli eventuali carichi famigliari, delle esigenze e della capacità di autogestione dell'utente valutate dall'assistente sociale;

b. considerazione del patrimonio mobiliare (l'utente attinge, per il pagamento della retta, ai propri risparmi (depositi bancari, postali, assicurazioni, investimenti ecc.).

c. fatto salvo il principio che fa capo all'utente l'onere di raccogliere l'impegno dei famigliari a contribuire per la quota non coperta dall'utente stesso, le tariffe per ciascun **famigliare tenuto al mantenimento**, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, vengono calcolate sulla quota rimanente. A titolo puramente indicativo nell'allegato "A" tab.1 viene proposto un esempio di possibile

compartecipazione fatti salvi differenti accordi stipulati tra l'utente e i proprie famigliari o tra i famigliari stessi in base alle proprie possibilità economiche.

d. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti precedenti.

Art. 14. Prestazioni che non prevedono limiti di reddito e/o compartecipazione economica

Non rientrano fra le prestazioni sociali agevolate, in quanto, pur essendo servizi sociali e/o socio-assistenziali che il Comune eroga (direttamente o per il tramite e/o per conto di soggetti terzi) ai propri cittadini, non prevedono un limite Ise o Isee di accesso o una compartecipazione dell'utenza al costo degli stessi, i seguenti servizi:

- segretariato sociale (a carico dell' Azienda Territoriale per i servizi alla persona)
- servizio sociale professionale (contribuzione da parte Azienda Territoriale per i servizi alla persona)
- contributo affido famigliare (a carico del Comune di residenza dei genitori del minore)
- tutela minori (a carico Azienda e Comune)
- assistenza specialistica finalizzata all'integrazione scolastica (a carico del Comune)
- inserimenti lavorativi. (a carico dell'Azienda territoriale e del Comune)
- contributo abbattimento barriere architettoniche (contribuzione della Regione Lombardia)

Art. 15 - Isee e soglie di accesso

Le soglie di accesso, i valori ISEE e la determinazione della compartecipazione alla spesa a carico dell'utenza riferite alle prestazioni sociali agevolate di cui al presente regolamento, sono descritti nell'allegato "A" al presente regolamento e potranno essere aggiornate periodicamente mediante provvedimento di Giunta Comunale.

TITOLO QUINTO DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MINIMO E MASSIMO DELL'ISEE E CRITERI PER LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 16

Determinazione dei livelli minimo e massimo di ISEE e individuazione dell'area protetta

1. In applicazione dei principi di equità, di imparzialità, di omogeneità di trattamento e di sostenibilità economica indicati all'art. 1 del presente regolamento, il livello di ISEE che definisce l'area "protetta", cioè l'area che consente , un'agevolazione più o meno consistente, prevede una soglia minima (cosiddetto ISEE iniziale) ed una massima (cosiddetto ISEE finale).

2. L'ISEE iniziale rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il limite minimo ISEE preso a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi. Per il 2012, esso ammonta ad €. **6.082,00** ed è determinato a partire dalla pensione minima di cui all'art. 11.

3. L'ISEE finale rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il limite massimo ISEE preso a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi. Per il 2012, esso ammonta ad €. **16.421,40**, corrispondenti al triplo, al netto delle imposte, dell'ISEE iniziale.

Art. 17

Criteri generali per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

La quantificazione della percentuale di contribuzione posta a carico dell'utente residente si conforma ai seguenti criteri:

a. è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo del servizio in rapporto alle proprie capacità economiche;

- b. è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono;
- c. l'ISEE iniziale, determinato al precedente art. 16, costituisce la soglia di reddito in corrispondenza della quale i servizi vengono erogati a fronte di una contribuzione minima dell'utente, così come l'ISEE finale costituisce la soglia cui corrisponde l'ultimo livello di agevolazione all'interno dell'area protetta;
- d. il meccanismo di calcolo del concorso dell'utenza è costruito sul costo/tariffa del servizio; la quota su cui si applica la percentuale a carico dell'utente è quindi soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa;
- e. a seguito di approfondita valutazione dell'assistente sociale, e solo in casi eccezionali, può essere applicata una riduzione della quota a carico di un utente, operando sulla percentuale di contribuzione, determinata con la metodologia di cui ai successivi artt. 18 e 20;

Art. 18

Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

La quantificazione della quota a carico dell'utente è ricavata applicando al costo/tariffa del servizio, una percentuale determinata con la metodologia della **progressione lineare**. All'ISEE dell'utente si applica un'apposita formula matematica, costruita per ciascun servizio da cui deriva la percentuale da applicare al costo dello stesso e, quindi, la quota a carico dell'utente. Oltre alla linearità nell'incremento delle percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda uno specifico e singolo costo a carico dell'utente.

Art. 19

Formula matematica per l'applicazione della progressione lineare

1. Per determinare la percentuale di contribuzione al costo dei servizi con la metodologia della progressione lineare, descritta al precedente art. 18, si utilizza la seguente formula matematica:


$$\boxed{\% \text{ a carico dell'utente}} = \boxed{\% \text{ minima}} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ max} - \% \text{ min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. Esempio applicazione formula:

a. servizio in cui la % i = 70 e la %f = 100
 b. l'ISEE dell'utente sia pari a 7.644,00

$$\% = 70 + \frac{(7.644,00 - 6.082,00) \times (100-70)}{(16.421,40 - 6.082,00)}$$

$$\% = 70 + \frac{1.562,00 \times 30}{10.339,40} = 70 + 4,53 = 74,53\%$$



Si tratta di determinare la % di contribuzione di coloro che hanno un ISEE compreso tra € 6.082,00 e € 16.421,40. Si tratta quindi di attribuire la gradualità della quota variabile, pari in questo caso al 30%, per cui al rapporto tra il prodotto della differenza di un reddito reale e quello predefinito come iniziale con la differenza tra le % e la differenza tra gli ISEE predefiniti come iniziale e finale, si aggiunge la % iniziale (che rappresenta la quota fissa di partenza).

In concreto gli utenti, che abbiano un ISEE compreso tra € 6.082,00 e € 16.421,40, si troveranno a corrispondere quote corrispondenti a € comprese tra qualcosa più del 70% e qualcosa meno del 100%.

Art. 20

Presupposti per la definizione della formula matematica e criteri di applicazione

1. Per determinare la % di contribuzione al costo dei servizi con la **metodologia della progressione lineare** si utilizza la formula matematica illustrata all'art. 19.
2. La determinazione della linearità della contribuzione dell'utente al costo/tariffa del servizio con questa metodologia muove dai seguenti presupposti:

- a. definizione, sul piano della considerazione dell'ISEE, di un'area sociale cosiddetta "protetta", nei confronti della quale quantificare l'entità delle possibili agevolazioni, ovvero nei confronti della quale è possibile garantire una contribuzione inferiore al 100% del costo/tariffa;
- b. individuazione, in corrispondenza del livello **minimo** della situazione economica equivalente dell'area protetta, definito **ISEE iniziale** (cfr. art. 16), della **% minima di contribuzione** da richiedere all'utente, che può differenziarsi a seconda del servizio/prestazione;
- c. individuazione, in corrispondenza del livello **massimo** della situazione economica equivalente dell'area protetta, definito **ISEE finale** (cfr. art. 16), della **% massima di contribuzione** da richiedere all'utente, che può differenziarsi a seconda del servizio/prestazione;
- d. l'individuazione dei valori relativi alle situazioni economiche intermedie avviene mediante l'applicazione della citata formula matematica, che garantisce una progressione lineare, grazie alla quale ad ogni specifico ISEE corrisponde una specifica percentuale.

Art. 21

Gli aggiornamenti degli allegati A, verrà effettuato ogni anno, a seguito di comunicazione da parte dell'Azienda Territoriale dei servizi alla persona, con atto deliberativo da parte della Giunta comunale.

Allegato "A"

1. Contribuzione dell'utente con ISEE non rientrante nella "area protetta" di cui all'art.16 (% minima e massima di contribuzione per ogni servizio)

Relativamente ai servizi domiciliari è prevista una compartecipazione minima di € 2,00/ora ad eccezione dei servizi educativi disposti da decreto dell'Autorità Giudiziaria rivolti a minori in carico al Servizio Tutela Minori.

servizio	Quota minima compartecipazione utente (isee utente < ISEE iniziale)	Quota massima compartecipazione utente (isee utente > ISEE finale)
S.A.D.	11% (2,00 €/h)	80%
TELESOCCORSO	0%	100%
A.D.E	10% (2,00 €/h)	80%
S.A.D.H.	11% (2,00 €/h)	80%
SOSTEGNO DOMIC.	11% (2,00 €/h)	80%
C.S.E.	40%	80%
C.D.D.	50%	80%
S.F.A.	30%	80%
C.S.S.	reddito - 50€	100%
SERVIZIO PASTI	100%	

2. Tabelle con l'applicazione della progressione lineare per il calcolo della % da applicare al costo/tariffa dei servizi

1. Con riferimento alla determinazione della percentuale a carico dell'utente, derivante dall'applicazione della formula matematica di cui ai precedenti artt. 19 e 20, si riportano di seguito le "Tabelle di calcolo" per ogni singolo servizio;
2. Le tabelle di seguito riportate vengono applicate agli utenti con reddito ISEE compreso nella "area protetta" di cui all'art. 16.

TABELLE CON FORMULA CONTRIBUTIONE PER SERVIZIO²

SAD

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	SAD: 11 □ 80	$\% = 11 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (80-11)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2012		1. €. 18,17/h
Composizione nucleo		Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare

TELESOCCORSO

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	Telesoccorso: 70 □ 100	$\% = 70 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (100-70)}{\dots}$

² Arrotondamenti ai 10 centesimi

		10.339,40
Tariffa servizio per l'anno 2012	2. €. 0,28/giorno	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	

ADE

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formola da applicare
%i □ %f	ADE: 10 □ 80	$\% = 10 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (80-10)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2012	3. €. 20,43/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	

SADH

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formola da applicare
%i □ %f	SADH: 11 □ 80	$\% = 11 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (80-11)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2012	4. €. 18,17/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	

SOSTEGNO DOMICILIARE

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formola da applicare
%i □ %f	Sostegno Domiciliare: 11 □ 80	$\% = 11 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (80-11)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2012	5. €. 18,34/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	

CSE

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	CSE: 40 □ 80	$\% = 40 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (80-40)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2012	6. €. 22,50/giorno TP 7. €. 13,50/giorno PT Le quote dei punti 7. e 8. non comprendono il 50% dell'ammontare totale del costo che è a carico dell' Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale).	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	

CDD

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	CDD: 50 □ 80	$\% = 50 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (80-50)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2012	8. €. 17,72/giorno TP 9. €. 8,86/giorno PT Le quote dei punti 9. e 10. non comprendono il 50% dell'ammontare totale del costo che è a carico dell' Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale). Per questa tipologia di servizio viene garantito il trasporto il cui costo, quantificato in € 6,30/giorno per utente, viene attualmente sostenuto dall'Ente Capofila Comunità Montana di Valle Camonica attraverso un progetto che copre interamente il costo a carico del cittadino nei confronti dell'ente erogatore.	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare □ si considera il solo utente per le persone con handicap permanente grave di cui all' art.3 c.3 L.104/92	

CSS

Tariffa servizio per l'anno 2012	10. €. 47,71/giorno TP 11. in caso di doppia frequenza (CDD/CSS) €. 35,45
Determinazione quota a carico dell'utente	Le quote dei punti 11. e 12. non comprendono la % che è a carico dell' Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale). Per l'effettiva determinazione della quota a carico dell'utente si procede, nel rispetto di tutte le disposizioni dell'art. 21 (cui si rimanda), come segue:

	a. recupero della retta attingendo al reddito ed al patrimonio individuale complessivo b. compartecipazione dei famigliari tenuti agli alimenti (vedi tabella nr.1) c. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui al punto e b)
--	---

Tab.nr.1

Fasce di reddito valore ISEE	Quota mensile minima carico della famiglia
sino a 5.992,61 € annue	€ 0
da 5.992,61 a 9.439,69 € annui	da € 25
da 9.439,70 a 12.586,24 € annui	da € 50
da 12.586,25 a 15.732,79 € annui	da € 75
da 15.732,809 a 18.879,34 € annui	da € 100
da 18.879,35 a 22.025,88 € annui	da € 125
oltre 22.025,89	da € 150

n.b. La tabella di cui sopra può essere utilizzata (nel caso di ammissioni in CSS e per la compartecipazione alle rette di RSA) a titolo puramente esemplificativo, gli accordi tra utente e famigliari o tra i famigliari stessi possono prevedere una misura di compartecipazione differente anche in base alle proprie possibilità.

SFA

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	SFA: 30 □ 80	$\% = 30 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (80-30)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2012	12. € 12,50/giorno TP	Le quota del punto 13. non comprende il 50% dell'ammontare totale del costo che è a carico dell' Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale).
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Famigliare	